



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 18 novembre 2021
Prot. n. 157/21/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o s e d i

OGGETTO: Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica – Ordinanza 11 novembre 2021 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Nuovo “Allegato 14”

Facendo seguito alla nostra [circolare n. 143 del 15 novembre u.s.](#), vi informiamo che, in Gazzetta Ufficiale n. 272, è stata pubblicata [l’ordinanza in oggetto](#), recante il nuovo “*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica*”.

Come già anticipato, tale documento aggiorna e sostituisce, ai sensi dell'articolo 10-bis, del D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021, n. 87, l’Allegato 14 ed il relativo sub allegato al DPCM 2 marzo 2021.

Tra le **misure comuni per i lavoratori**, si segnalano, tra l’altro, le seguenti novità:

- il controllo del Green Pass, per i servizi per i quali è richiesto obbligatoriamente, deve essere svolto preferibilmente prima della salita sui mezzi di trasporto da parte di apposito personale individuato dall’azienda secondo la propria organizzazione. Le attività di controllo del possesso dei titoli di viaggio e delle prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale sono da effettuare, nella prima fase di riavvio, prioritariamente a terra;
- il controllo del rispetto delle norme di comportamento da parte dei passeggeri di regola non viene svolto dal personale aziendale. Inoltre, “[...] i datori di lavoro dovranno sempre assicurare il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo, per la corretta applicazione delle stesse e per la definizione di eventuali misure di ulteriore tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti dei sistemi di trasporto, anche secondo le specificità aziendali”;



- per garantire l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale, è necessario ottimizzare la presenza del personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza, nonché vendita di biglietti;
- nelle zone bianche e gialle sono consentiti in presenza tutti i corsi di formazione¹ con il rispetto dei protocolli specifici.

Inoltre, di seguito si segnalano, per quanto di nostro interesse, i principali adempimenti per specifico settore.

➤ **Settore Trasporto Pubblico Locale automobilistico, metropolitano, tranviario, filoviario, funicolari, lacuale, lagunare, costiero e ferroviario di competenza delle regioni e province autonome:**

- la possibilità di utilizzare la porta in prossimità del conducente deve essere necessariamente accompagnata dall'installazione di un apposito separatore protettivo dell'area di guida;
- l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali;
- il graduale riavvio delle attività di bigliettazione e controllo a bordo, “ [...] *deve essere svolto in condizioni di sicurezza, garantendo al personale preposto la dotazione di mascherine chirurgiche o con più alto livello di protezione (FFP2) e dotazione di soluzione idroalcolica per la frequente igienizzazione delle mani*”.

Il Protocollo, in considerazione della forte diversità di situazioni in cui opera il TPL, “*raccomanda un confronto preventivo nell'ambito del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo sull'organizzazione dei controlli nelle tratte a maggiore affluenza di viaggiatori*”.

➤ **Settore Ferroviario di interesse nazionale e a libero mercato:**

- “*In caso di passeggeri che, a bordo treno, presentino sintomi riconducibili all'affezione da COVID19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono*

¹ Per la formazione il Protocollo si richiama la disciplina di cui all'art. 3 bis del decreto-legge del 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87: “*Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 33 del 2020*”.



essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento o prevedere appositi spazi dedicati. L'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimmetterlo nella disponibilità di esercizio”;

- *“Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario (Milano Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati è preferibile che il controllo della certificazione verde sia svolto a terra, prima della salita sul mezzo. Qualora questo non fosse possibile, il controllo può essere effettuato dal personale di bordo insieme al controllo del biglietto di viaggio, stante quanto precisato nella sezione “Misure comuni per i lavoratori di settore”;*
- *“La verifica del possesso della Certificazione verde dei lavoratori verrà effettuata secondo i protocolli aziendali adottati nel rispetto della normativa al riguardo, prevedendo prioritariamente che tali controlli, ove possibile, siano effettuati al momento di accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni.”*

Con riserva di fornire eventuali ulteriori approfondimenti, inviamo i migliori saluti.

IL RESPONSABILE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E
NORMATIVA DEL LAVORO
(Omero Marco Caparelli)